



REGOLAMENTO PER LE NOMINE

Approvato dal Consiglio Generale nella seduta dell'11 ottobre 2016.

SOMMARIO

AMBITO DI APPLICAZIONE	3
PARTE I - CONSIGLIO GENERALE	3
Articolo 1 - Requisiti per la nomina	3
Articolo 2 - Procedura di designazione e di segnalazione	3
Articolo 3 - Attività istruttoria	5
Articolo 4 - Procedura di nomina	6
PARTE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
Articolo - Requisiti per la nomina	8
Articolo 6 - Procedura di segnalazione	8
Articolo 7 - Attività istruttoria	9
Articolo 8 - Procedura di nomina	9
PARTE III - COLLEGIO DEI REVISORI	11
Articolo 9 - Requisiti per la nomina	11
Articolo 10 - Procedura di segnalazione	11
Articolo 11 - Attività istruttoria	12
Articolo 12 - Procedura di nomina	12

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto della Fondazione Monteparma (di seguito "Fondazione"), per quanto non già previsto nello stesso e in coerenza con esso, disciplina le modalità e le procedure di nomina degli Organi statutari collegiali, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, specifica i requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti per la nomina negli Organi della Fondazione e definisce le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza e l'oggettività dei processi di nomina.

PARTE I – CONSIGLIO GENERALE

Articolo 1 - Requisiti per la nomina

1. I componenti del Consiglio Generale della Fondazione devono:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 6, comma 3, dello Statuto;
- b) possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 14, comma 1, dello Statuto. In particolare, i membri del Consiglio Generale devono presentare requisiti di alta professionalità e opportune conoscenze specialistiche, con riferimento ai settori rilevanti di cui all'art. 2 dello Statuto o relativamente ad attività funzionali all'operatività della Fondazione, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, anche attraverso l'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi oppure di funzioni di ministro di culto o di insegnamento universitario o di attività di ricerca scientifica;
- c) possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8 dello Statuto. In particolare devono godere dei diritti civili e politici, nonché essere scelti tra persone dotate di piena capacità civile e di indiscussa probità, intesi quali requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro;
- d) non incorrere nelle cause di incompatibilità e ineleggibilità elencate dall'art. 9 dello Statuto.

2. Nel Consiglio Generale della Fondazione deve essere altresì garantita, come disciplinato dall'art. 6, comma 7, dello Statuto, la presenza di una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma, quale territorio di riferimento per l'operatività della Fondazione stessa.

3. Nel Consiglio Generale della Fondazione entrambi i generi devono essere adeguatamente rappresentati.

Articolo 2 - Procedura di designazione e di segnalazione

1. Il Consiglio Generale, che è l'Organo di indirizzo della Fondazione, è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da 9 membri, che sono scelti dal Consiglio Generale come segue:

- a) due all'interno di altrettante terne di nominativi proposti dal Sindaco del Comune di Parma;
- b) uno all'interno di una terna di nominativi proposti dal Presidente della Provincia di Parma o di altro ente che, per riforma dell'amministrazione locale, sostituirà o modificherà la Provincia di Parma;
- c) uno all'interno di una terna di nominativi proposti dal Presidente della Provincia di Parma su designazione dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Parma, escluso il Sindaco del Comune di Parma, convocati in apposita assemblea;
- d) due all'interno di altrettante terne di nominativi proposti dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato della Provincia di Parma;
- e) uno all'interno di una terna di nominativi proposti congiuntamente dai Vescovi delle Diocesi di Parma e Fidenza;
- f) uno all'interno di una terna di nominativi proposti dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma;
- g) uno dal Consiglio Generale tra le persone che si sono distinte nel campo del volontariato, scegliendolo tra le segnalazioni pervenute alla Fondazione da parte delle associazioni di volontariato operanti nella Provincia di Parma.

2. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti il Consiglio Generale nominati su designazione, come previsto dall'art. 14, comma 3, dello Statuto, il Presidente della Fondazione provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete il potere di designazione (indicati alle lettere a, b, c, d, e, f del precedente comma), invitando gli stessi a far pervenire alla Fondazione la terna dei nominativi proposti non oltre i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, unitamente alla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti per la nomina e la disponibilità delle persone designate a ricoprire il ruolo in caso di nomina.

3. In particolare la missiva destinata agli enti designanti, da inviare loro a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, deve:

- comunicare la data di scadenza del mandato del membro che siede nel Consiglio Generale su designazione di tale ente;
- richiedere che le candidature per la nomina in Consiglio Generale vengano proposte, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, attraverso rose di tre nominativi entro 60 giorni dal ricevimento della missiva;
- indicare espressamente i requisiti di professionalità, onorabilità, rappresentatività di uno o più dei settori rilevanti di cui all'art. 2 dello Statuto, compatibilità e eleggibilità previsti dallo Statuto della Fondazione e dal presente Regolamento per la nomina nel Consiglio Generale della stessa;
- richiedere che sia fornito, unitamente alla proposta, per ognuno dei designati della terna un curriculum debitamente firmato attestante il possesso di tutti i requisiti per la nomina, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, e l'accettazione della designazione sottoscritta dallo stesso;
- richiedere che, nella formazione delle terne dei candidati, i soggetti designanti adottino un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi, tenendo altresì conto della previsione statutaria che garantisce la presenza di una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma, quale territorio di riferimento per l'operatività della Fondazione stessa.

4. Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda agli adempimenti di propria spettanza con le modalità e i termini di cui allo Statuto e al presente Regolamento, ovvero, a giudizio del Consiglio Generale, le candidature formulate riguardino nominativi che non possiedono i requisiti prescritti, si richiede nuovamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto designante di formulare nuove candidature di sua competenza; qualora anche tale reiterata richiesta di formazione delle candidature non trovi un adeguato riscontro entro il termine di cui al precedente comma 2, nei successivi 15 giorni dalla scadenza del citato termine, il Consiglio Generale invita il Prefetto della Provincia di Parma a fornire, in via sostitutiva, entro 10 giorni le candidature, sempre mediante rose di tre nominativi e nel rispetto dei previsti requisiti per la nomina. Qualora anche il Prefetto non adempia a tale richiesta, il Consiglio Generale provvede in proprio, senza vincoli ed in piena autonomia, alla nomina.

5. Laddove la stessa persona sia designata nell'ambito di più terne, l'ente o la personalità la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta che la Fondazione gli invia tempestivamente tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti di cui all'art. 14, comma 5, dello Statuto e all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento.

7. Al fine di ricevere le segnalazioni da parte delle associazioni di volontariato operanti nella provincia di Parma, di cui al precedente comma 1, lettera g, almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del componente il Consiglio Generale nominato con tale modalità, il Segretario Generale rende pubblico l'invito a segnalare, curando due inserzioni sui quotidiani locali fatte a distanza di almeno 5 giorni l'una dall'altra. Il termine utile per far pervenire la segnalazione è di 30 giorni dall'ultima delle due inserzioni.

8. L'invito a segnalare, che deve essere espressamente rivolto alle associazioni di volontariato della provincia di Parma, deve:

- informare circa la data di scadenza del mandato del membro del Consiglio Generale da sostituirsi con tale modalità;
- richiedere la proposta, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, di nominativi che si siano distinti nel campo del volontariato;
- indicare espressamente i requisiti di professionalità, onorabilità, rappresentatività di uno o più dei settori rilevanti di cui all'art. 2 dello Statuto, compatibilità e eleggibilità previsti dallo Statuto della Fondazione e dal presente Regolamento per la nomina nel Consiglio Generale della stessa;
- richiedere che sia fornito, unitamente alla proposta, per ognuno dei nominativi un curriculum debitamente firmato attestante il possesso di tutti i requisiti per la nomina, nonché una dichiarazione di accettazione della segnalazione sottoscritta dal candidato proposto.

Articolo 3 - Attività istruttoria

1. Il Segretario Generale, coadiuvato dalla struttura della Fondazione:

- riceve le varie candidature per la nomina nel Consiglio Generale attraverso le procedure di designazione o di segnalazione in precedenza descritte, verificando il rispetto dei termini temporali in cui le stesse sono pervenute e la completezza della documentazione fornita a corredo;
- nel caso in cui nella fase istruttoria vengano riscontrate incompletezza nella documentazione fornita o assenza di risposta da parte del soggetto designante nei termini temporali statutariamente previsti, ne informa il Presidente al fine di procedere a richiedere le necessarie integrazioni o sollecitare le proposte al soggetto designante secondo le previsioni dello Statuto e del presente Regolamento;
- riepiloga le terne di nominativi pervenute dagli enti designanti, come previsto dall'art. 14, comma 5, lettere a, b, c, d, e, f, dello Statuto, in una scheda di voto da cui risultino facilmente desumibili le rose di nominativi e le entità che le hanno proposte, nonché la possibilità di esprimere un solo voto per ogni singola terna;
- predispone un elenco da cui risultino i nominativi proposti attraverso la procedura di segnalazione, come previsto dall'art. 14, comma 5, lettera g, le associazioni di volontariato proponenti e la data di ricezione della proposta;
- raccoglie i curricula e la documentazione a corredo delle candidature pervenute per ciascun nominativo, in modo da mettere il tutto a disposizione del Consiglio Generale per le necessarie analisi e conseguenti deliberazioni.

Articolo 4 - Procedura di nomina

1. Con riferimento ai nominativi designati di cui all'art. 14, comma 5, lettere a, b, c, d, e, f dello Statuto, il Consiglio Generale, avvalendosi della scheda di voto riportante le diverse terne proposte dagli enti designanti e della documentazione pervenuta a corredo delle candidature, analizza approfonditamente i diversi profili dei candidati, valutando il possesso dei requisiti necessari e mettendone a confronto la professionalità, la competenza e l'autorevolezza, al fine di compiere scelte autonome orientate al principio di un efficiente e corretto funzionamento dell'Ente, perseguendo l'obiettivo di costituire un Consiglio Generale che presenti un'adeguata composizione, in quanto a professionalità e genere, funzionale alla più efficace attività di indirizzo della Fondazione.

2. Nelle proprie analisi e nelle successive votazioni, il Consiglio Generale deve tenere conto della necessità statutaria di dare all'Organo una composizione nella quale siano adeguatamente rappresentati entrambi i generi e sia rispettato il principio di garantire la presenza di una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma.

3. Per le nomine effettuate mediante scelta nell'ambito di una terna di designazioni, il Consiglio Generale procede, dopo l'analisi qualitativo-comparativa delle candidature descritta al precedente comma, a singole votazioni per ogni rosa proposta e ciascun membro del Consiglio Generale può esprimere un solo voto indicando il nominativo prescelto all'interno della rosa, risultando eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti.

4. Con riferimento ai nominativi segnalati dalle associazioni di volontariato, di cui all'art. 14, comma 5, lettera g, dello Statuto, il Consiglio Generale, avvalendosi dell'elenco riportante le diverse candidature pervenute e della documentazione a corredo delle stesse, procede ad un'analisi analoga a quella descritta al precedente comma 1. Al termine della quale, ciascun

membro del Consiglio Generale esprime un solo voto, risultando eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti.

5. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui, anche a seguito di tale votazione, si determini un risultato di parità, la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.

6. Come previsto dall'art. 16, comma 9, dello Statuto, sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

7. Dell'avvenuta nomina il Presidente fornisce tempestiva comunicazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto designante e al soggetto interessato che, entro 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, deve far pervenire la propria accettazione alla Fondazione. La missiva indirizzata al candidato nominato comunica allo stesso l'avvenuta nomina, specificando l'ente che ha provveduto a designarlo, lo informa della necessità di procedere alla formale verifica del possesso dei necessari requisiti nel corso della prima riunione del Consiglio Generale e, a tale scopo, gli richiede di fornire:

- il curriculum vitae firmato e aggiornato, con indicazione delle cariche ricoperte in altri enti, istituzioni e società;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per la nomina di cui all'art. 1 del presente Regolamento, nella quale viene riportata l'esplicita dichiarazione di accettazione della carica.

8. In caso di mancata accettazione della carica da parte del nominato scelto nell'ambito di una terna di designati, il Presidente ne dà notizia tempestiva, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto designante affinché provveda a fornire una nuova terna di designazioni nel termine di 10 giorni dalla richiesta.

9. In caso di mancata accettazione della carica da parte del nominato scelto nell'ambito delle segnalazioni delle associazioni di volontariato, si procederà a una nuova nomina sulla base del successivo nominativo classificato nella graduatoria di voto del Consiglio Generale.

10. I componenti del Consiglio Generale così nominati restano in carica 5 anni dalla data di accettazione della carica (che deve avvenire entro 10 giorni dalla nomina), fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e dell'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità che deve essere effettuata, sulla base della documentazione fornita dai candidati nominati, dal Consiglio Generale entro 30 giorni dalla data di nomina.

11. Alla scadenza del proprio mandato, il componente il Consiglio Generale rimane in carica sino all'accettazione della carica da parte del successore, da effettuarsi entro 10 giorni dalla nomina.

12. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio Generale, si procede alla sostituzione secondo le medesime modalità adottate per la designazione/selezione e la nomina del membro o dei membri cessati.

13. In particolare, nel caso di cessazione da parte di soggetti nominati sulla base di terne di candidati, la Fondazione comunica tempestivamente all'ente designante la necessità di fornire una nuova terna di nominativi entro 10 giorni dalla cessazione dell'ufficio. Il Consiglio Generale in carica, ricevuta la designazione dei nuovi membri, verifica la regolarità della stessa e la rispondenza ai requisiti per la nomina previsti all'art. 1 del presente Regolamento, procedendo alla nomina entro 15 giorni dal ricevimento della designazione. Come previsto al precedente comma 7, il Presidente della Fondazione dà comunicazione dell'avvenuta nomina al soggetto designante e al

soggetto nominato, il quale dovrà provvedere ad accettare la carica entro 10 giorni dalla nomina. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale, provvede a tali adempimenti il Collegio dei Revisori.

14. Se nel corso del mandato viene a mancare il membro del Consiglio scelto ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera g, dello Statuto, si procede alla sostituzione secondo le modalità previste nello Statuto e nel presente Regolamento. Il termine per la pubblicazione delle inserzioni, di cui all'art. 2, comma 7, del presente Regolamento, è di 15 giorni dalla cessazione del mandato.

15. I componenti nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualunque motivo restano in carica per 5 anni dalla data di accettazione della carica.

PARTE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 5 - Requisiti per la nomina

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 6, comma 3, dello Statuto;
- b) possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7, comma 1 e 2, e dall'art. 17, comma 2, dello Statuto: analogamente ai membri del Consiglio Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono presentare requisiti di alta professionalità e opportune conoscenze specialistiche, con riferimento ai settori rilevanti di cui all'art. 2 dello Statuto o relativamente ad attività funzionali all'operatività della Fondazione, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, anche attraverso l'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi oppure di funzioni di ministro di culto o di insegnamento universitario o di attività di ricerca scientifica. In aggiunta a tali requisiti, i Consiglieri di Amministrazione devono altresì aver maturato, nell'ambito dell'attività libero-professionale, dirigenziale, imprenditoriale o accademica, rilevanti e comprovate esperienze gestionali;
- c) possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8 dello Statuto. In particolare devono godere dei diritti civili e politici, nonché essere scelti tra persone dotate di piena capacità civile e di indiscussa probità, intesi quali requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro;
- d) non incorrere nelle cause di incompatibilità e ineleggibilità elencate dall'art. 9 dello Statuto.

2. Nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve essere altresì garantita, come disciplinato dall'art. 6, comma 7, dello Statuto, la presenza di una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma, quale territorio di riferimento per l'operatività della Fondazione stessa.

3. Nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione entrambi i generi devono essere adeguatamente rappresentati.

Articolo 6 - Procedura di segnalazione

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione ai membri del Consiglio Generale, invitandoli a presentare eventuali candidature per la nomina in tale Organo entro il termine di una settimana prima della riunione del Consiglio Generale fissata per la relativa deliberazione e riservandosi la possibilità di proporre egli stesso al Consiglio Generale, entro i medesimi termini, eventuali nominativi che dovesse ritenere di interesse.
2. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà riepilogare i requisiti di professionalità, onorabilità, rappresentatività di uno o più dei settori rilevanti di cui all'art. 2 dello Statuto, compatibilità e eleggibilità previsti dallo Statuto della Fondazione e dal presente Regolamento per la nomina nel Consiglio di Amministrazione della stessa. In particolare verrà richiesto di tenere conto, nella formulazione delle segnalazioni, del fatto che entrambi i generi devono trovare adeguata rappresentazione nell'Organo e della previsione statutaria secondo la quale nel Consiglio di Amministrazione deve essere presente una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma.
3. Le proposte, da presentarsi entro i termini di cui al precedente comma 1, devono essere corredate da un curriculum firmato, da cui si evinca il possesso di tutti i requisiti per la nomina di cui all'art. 5 del presente Regolamento, e da una dichiarazione di accettazione della segnalazione sottoscritta dal candidato.

Articolo 7 - Attività istruttoria

1. Il Segretario Generale, coadiuvato dalla struttura della Fondazione:
 - riceve le varie candidature per la nomina nel Consiglio di Amministrazione attraverso la procedura di segnalazione descritta all'art. 6 del presente Regolamento, verificando il rispetto dei termini temporali in cui le stesse sono pervenute e la completezza della documentazione richiesta a corredo;
 - nel caso in cui nella fase istruttoria venga riscontrata l'incompletezza della documentazione fornita, ne informa il Presidente al fine di procedere a richiedere le necessarie integrazioni al soggetto proponente;
 - predispone un elenco da cui risultino i nominativi proposti attraverso la procedura di segnalazione, i soggetti proponenti e la data di ricezione della proposta;
 - raccoglie i curricula e la documentazione a corredo delle candidature pervenuta per ciascun nominativo, in modo da mettere il tutto a disposizione del Consiglio Generale per le necessarie analisi e conseguenti deliberazioni.

Articolo 8 - Procedura di nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto, oltre che dal Presidente, che ne è membro di diritto e lo presiede, dal Vice Presidente e da quattro membri, è l'Organo di amministrazione della Fondazione ed è nominato dal Consiglio Generale mediante procedure di tipo selettivo-comparativo finalizzate all'individuazione dei soggetti in possesso dei necessari requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio Generale, avvalendosi dell'elenco delle candidature avanzate e della documentazione pervenuta a corredo delle stesse, analizza approfonditamente i diversi profili dei candidati, valutando il possesso dei requisiti necessari e mettendone a confronto la

professionalità, la competenza e l'autorevolezza, al fine di compiere scelte autonome orientate al principio di un efficiente e corretto funzionamento dell'Ente, perseguendo l'obiettivo di costituire un Consiglio di Amministrazione che presenti un'adeguata composizione, in quanto a professionalità e genere, funzionale alla più efficace attività di gestione e amministrazione della Fondazione.

3. Nelle proprie analisi e nelle successive votazioni, il Consiglio Generale deve tenere conto della necessità statutaria di dare al Consiglio di Amministrazione una composizione nella quale siano adeguatamente rappresentati entrambi i generi e sia rispettato il principio di garantire la presenza di una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma.

4. Al termine dell'analisi qualitativo-comparativa delle candidature descritta al precedente comma 2, ogni componente del Consiglio Generale esprime un solo voto, al fine di pervenire alla formazione di una graduatoria di voto, sulla base della quale risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti, procedendo in ordine di classifica decrescente fino alla nomina di un numero di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione pari a quello dei componenti in scadenza di mandato.

5. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui, anche a seguito di tale votazione, si determini un risultato di parità, la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.

6. Come previsto dall'art. 16, comma 9, dello Statuto, sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

7. Dell'avvenuta nomina il Presidente fornisce tempestiva comunicazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto nominato che, entro 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, deve far pervenire la propria accettazione alla Fondazione. La missiva indirizzata al candidato nominato comunica allo stesso l'avvenuta nomina, lo informa della necessità di procedere alla formale verifica del possesso dei necessari requisiti nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione e, a tale scopo, gli richiede di fornire:

- il curriculum vitae firmato e aggiornato, con indicazione delle cariche ricoperte in altri enti, istituzioni e società;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per la nomina di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nella quale viene riportata l'esplicita dichiarazione di accettazione della carica.

8. In caso di mancata accettazione della carica da parte del nominato, si procederà a una nuova nomina sulla base del successivo nominativo classificato nella graduatoria di voto del Consiglio Generale.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione così nominati restano in carica 4 esercizi (compreso quello di nomina) dalla data di accettazione della carica (che deve avvenire entro 10 giorni dalla nomina), fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e dell'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità che deve essere effettuata, sulla base della documentazione fornita dei candidati nominati, dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di nomina.

10. Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Alla scadenza del proprio mandato, il componente il

Consiglio Generale rimane in carica sino all'accettazione della carica da parte del successore, da effettuarsi entro 10 giorni dalla nomina.

11. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure di selezione e nomina descritte nel presente Regolamento.

12. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha la durata di 4 esercizi dall'accettazione della carica e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

PARTE III – COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 9 - Requisiti per la nomina

1. I componenti del Collegio dei Revisori della Fondazione devono:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 6, comma 3, dello Statuto;
- b) possedere i requisiti professionali per la revisione legale dei conti, come previsto dall'art. 7, comma 4, dello Statuto. In particolare, come prescritto dall'art. 21, comma 3, dello Statuto, gli stessi devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali;
- c) possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8 dello Statuto. In particolare devono godere dei diritti civili e politici, nonché essere scelti tra persone dotate di piena capacità civile e di indiscussa probità, intesi quali requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro;
- d) non incorrere nelle cause di incompatibilità e ineleggibilità elencate dall'art. 9 dello Statuto.

2. Nel Collegio dei Revisori della Fondazione deve essere altresì garantita, come disciplinato dall'art. 6, comma 7, dello Statuto, la presenza di una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma, quale territorio di riferimento per l'operatività della Fondazione stessa.

3. Nel Collegio dei Revisori della Fondazione entrambi i generi devono essere adeguatamente rappresentati.

Articolo 10 - Procedura di segnalazione

1. Il Collegio dei Revisori, composto dal Presidente dello stesso, da due membri effettivi e da due supplenti, è l'Organo di controllo della Fondazione ed è nominato dal Consiglio Generale.

2. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti il collegio dei Revisori, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione ai membri del Consiglio Generale, invitandoli a presentare eventuali candidature per la nomina in tale Organo entro il termine di una settimana prima della riunione del Consiglio Generale fissata per la relativa deliberazione e riservandosi la possibilità di proporre egli stesso al Consiglio Generale, entro i medesimi termini, eventuali nominativi che dovesse ritenere di interesse.

3. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà riepilogare i requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità e eleggibilità previsti dallo Statuto della Fondazione e dal presente

Regolamento per la nomina nel Collegio dei Revisori della stessa. In particolare verrà richiesto di tenere conto, nella formulazione delle segnalazioni, del fatto che entrambi i generi devono trovare adeguata rappresentazione nell'Organo e della previsione statutaria secondo la quale nel Collegio dei Revisori deve essere presente una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma.

4. Le proposte, da presentarsi entro i termini di cui al precedente comma 1, devono essere corredate da un curriculum firmato, da cui si evinca il possesso di tutti i requisiti per la nomina di cui all'art. 9 del presente Regolamento, e da una dichiarazione di accettazione della segnalazione sottoscritta dal candidato.

Articolo 11 - Attività istruttoria

1. Il Segretario Generale, coadiuvato dalla struttura della Fondazione:

- riceve le varie candidature per la nomina nel Collegio dei Revisori attraverso la procedura di segnalazione descritta all'art. 10 del presente Regolamento, verificando il rispetto dei termini temporali in cui le stesse sono pervenute e la completezza della documentazione richiesta a corredo;
- nel caso in cui nella fase istruttoria venga riscontrata l'incompletezza della documentazione fornita, ne informa il Presidente al fine di procedere a richiedere le necessarie integrazioni al soggetto proponente;
- predispone un elenco da cui risultino i nominativi proposti attraverso la procedura di segnalazione, i soggetti proponenti e la data di ricezione della proposta;
- raccoglie i curricula e la documentazione a corredo delle candidature pervenuta per ciascun nominativo, in modo da mettere il tutto a disposizione del Consiglio Generale per le necessarie analisi e conseguenti deliberazioni.

Articolo 12 - Procedura di nomina

1. Il Consiglio Generale, avvalendosi dell'elenco delle candidature avanzate e della documentazione pervenuta a corredo delle stesse, analizza approfonditamente i diversi profili dei candidati, valutando il possesso dei requisiti necessari e mettendone a confronto la professionalità, la competenza e l'autorevolezza, al fine di compiere scelte autonome orientate al principio di un efficiente e corretto funzionamento dell'Ente, perseguendo l'obiettivo di costituire un Collegio dei Revisori che presenti un'adeguata composizione, in quanto a professionalità e genere, funzionale alla più efficace attività di controllo della Fondazione.

2. Nelle proprie analisi e nelle successive votazioni, il Consiglio Generale deve tenere conto della necessità statutaria di dare al Collegio dei Revisori una composizione nella quale siano adeguatamente rappresentati entrambi i generi e sia rispettato il principio di garantire la presenza di una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma.

3. Al termine dell'analisi qualitativo-comparativa delle candidature descritta al precedente comma 1, si procede alla votazione relativa al ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori, nella quale ogni componente del Consiglio Generale esprime un solo voto, risultando eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti. Sulla base dell'elenco dei restanti candidati, si procede ad un'ulteriore votazione per la nomina dei membri effettivi del Collegio dei Revisori, nella quale ogni componente del Consiglio Generale esprime due voti, risultando eletti i primi due candidati classificati nella graduatoria di voto. Infine, sulla base dell'elenco dei restanti candidati, ogni

membro del Consiglio Generale esprime due voti per la nomina dei membri supplenti, risultando eletti i primi due classificati per numero di voti.

4. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui, anche a seguito di tale votazione, si determini un risultato di parità, la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.

5. Come previsto dall'art. 16, comma 9, dello Statuto, sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

6. Dell'avvenuta nomina il Presidente fornisce tempestiva comunicazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto nominato che, entro 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, deve far pervenire la propria accettazione alla Fondazione. La missiva indirizzata al candidato nominato comunica allo stesso l'avvenuta nomina, lo informa della necessità di procedere alla formale verifica del possesso dei necessari requisiti nel corso della prima riunione del Collegio dei Revisori e, a tale scopo, gli richiede di fornire:

- il curriculum vitae firmato e aggiornato, con indicazione delle cariche ricoperte in altri enti, istituzioni e società;
- il certificato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per la nomina di cui all'art. 9 del presente Regolamento, nella quale viene riportata l'esplicita dichiarazione di accettazione della carica.

7. In caso di mancata accettazione della carica da parte del nominato, si procederà a una nuova nomina sulla base del successivo nominativo classificato nella graduatoria di voto del Consiglio Generale relativa a tale ruolo.

8. I componenti del Collegio dei Revisori così nominati restano in carica 3 esercizi dalla nomina, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e dell'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità che deve essere effettuata, sulla base della documentazione fornita dei candidati nominati, dal Collegio dei Revisori entro 30 giorni dalla data di nomina.

9. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Alla scadenza del mandato, il Collegio resta in carica fino all'insediamento del nuovo Collegio.

10. Se uno o più Revisori vengono a mancare, subentrano i membri supplenti a partire dal più anziano d'età. I Revisori subentrati restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alle nomine necessarie per l'integrazione dell'Organo secondo le procedure in precedenza descritte.

11. Il mandato del membro o dei membri nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.